

U. R. C. O. F. E. R.

RIVISTA TRIMESTRALE

AVVOCATURA
EMILIANO - ROMAGNOLA

1-2

GENNAIO-GIUGNO 1983

18-19 - GENNAIO-GIUGNO 1983

SOMMARIO

Riprende la pubblicazione	1
Relazione introduttiva all'assemblea generale dei Presidenti dei Consigli Forensi	3
Mozione degli Ordini degli avvocati e procuratori	7
Relazione dell'Avv. Raoul Cagnani al convegno di Forlì sui problemi della giustizia	10
La causa delle cause della crisi: mancano i magistrati	15
Temi dell'esame di procuratore legale 1982 e «premio Jacchia»	16
Le Loro Eccellenze	16

RIPRENDE LA PUBBLICAZIONE...

... dopo molti mesi di silenzio, la nostra Rivista platonicamente «trimestrale». Il lungo silenzio è stato determinato da una serie di problemi, che lungo e forse sterile sarebbe elencare, al cui epicentro va comunque individuata la responsabilità del «responsabile», cioè la mia negligenza. Me ne scuso con tutti i Colleghi.

Il maggiore mio imbarazzo riguarda quanti, Magistrati, Avvocati, Funzionari, risposero con tanta disponibilità all'iniziativa che volli tentare nel gennaio 1983, per sperimentare un nuovo metodo di approccio ai temi che più da vicino amerei vedere dibattuti in queste pagine. Pregai questi «operatori di giustizia» di raccogliersi attorno ad un tavolo per dibattere un argomento di attualità (uno dei tanti che mi ero ripromesso trattare con il medesimo metodo): «Problemi attuali della legge sull'equo canone».

L'intero dibattito venne accuratamente registrato e successivamente trascritto; ma quando si trattò di ridurne l'estensione (tanto era il materiale raccolto) e soprattutto di tradurre in sintetiche espressioni lessicalmente corrette (come ciascuno sa, la viva lingua parlata ed improvvisata assai malamente si presta ad integrale trascrizione scritta) i numerosi e vivaci interventi registrati, mi arresi dopo ben tre rifacimenti del testo. Ed anche tutto ciò ha causato i ritardi della pubblicazione dei quali non posso non ammettere la mia colpa.

Il mio rincrescimento per la dispersione dei risultati di quell'incontro è sincero e profondo; il mio imbarazzo per quanti aderirono ed intervennero è indescrivibile. Il minimo ch'io possa ora fare, non già per ripagarLi dell'impegno, ma per rinnovare Loro le mie scuse, è ringraziarLi con la massima cordialità, segnalandoLi agli amici e colleghi che ci leggono:

Magistrati: Dott. LUCIO D'ATTI, SALVATORE GUARINO, PIETRO CELENTANO (della Pretura di Bologna), ORAZIO PESCATORE (Pretura di Modena):

Funzionari: Dott. LORENZO OCCHIONERO (Ufficio «casa» del Comune di Bologna);

Avvocati e Procuratori: oltre tutti i Redattori di questa Rivista, MARCO KETMAIER, LUIGI SERANTONI, DANIELA ROSSO (Bologna); GIUSEPPE GUIDOTTI MISTRALI, FABRIZIO PEDRAZZI (Modena); LUIGI GHIDONI (Parma); DANIELE BRAVI, CORRADO SFORZA FOGLIANI (Piacenza); GABRIELLA MARIANI CERATI (Reggio Emilia).

Poiché rimango convinto della bontà dell'iniziativa e dell'interesse insito in queste «tavole rotonde», rettificando gli errori organizzativi della prima esperienza, credo che in futuro potremo pubblicare i risultati di altre analoghe occasioni.

La nostra presenza si rinnova ora con la pubblicazione di tre importanti documenti, su argomenti che non possono non essere attentamente meditati da tutti i nostri colleghi.

Il 18 dicembre scorso si è tenuta a Roma una «assemblea generale dei Presidenti dei Consigli Forensi», indetta dal Consiglio Nazionale Forense.

Per segnalare l'eccezionale importanza dell'avvenimento (in modo non sempre rigoroso diffuso anche dalla stampa nazionale «profana») sarà sufficiente precisare che era in discussione il delicatissimo tema dei «rapporti fra avvocati e magistrati», e che all'incontro hanno partecipato il Ministro di Grazia e Giustizia On. Avv. Martinazzoli, il vice-Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, On. Avv. De Carolis, il Presidente dell'Associazione nazionale Magistrati, Cons. Ferri, il Presidente dell'Unione delle Curie, il Presidente della Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza, il Presidente della FESAPI, il Presidente della Federazione Camere Penali.

Alla lettura della relazione introduttiva curata dal Consigliere nazionale avv. MARIO BELLINI (relazione che apre questo fascicolo) ed agli interventi immediati, ha fatto seguito una riunione dei soli Presidenti dei Consigli Forensi, i quali hanno approvato la mozione che pure rendiamo di pubblica conoscenza sulle nostre pagine.

Il terzo documento che qui appare è la relazione svolta dal Consigliere nazionale avv. RAOUL CAGNANI nel corso del convegno tenutosi a Forlì il 3 dicembre scorso, ad iniziativa delle Camere di Commercio di Forlì e Ravenna, alla presenza del Ministro MARTINAZZOLI e dei rappresentanti della Magistratura del Distretto emiliano-romagnolo.

La nostra Rivista rimane aperta al dibattito, che dovrebbe essere inevitabile almeno sui temi di largo respiro che questi tre documenti toccano. Vero che è piuttosto raro che un avvocato (od un procuratore legale) trovi il tempo per esprimere qualche idea su argomenti che concernono punti nodali della nostra professione; ma almeno questa volta qualche intervento non dovrebbe mancare. Non penso tanto a lettere di conformistico consenso, quanto a razionali conferme ed eventuali dissensi.

Per dare il buono (o cattivo, forse) esempio, io stesso mi permetto esprimere perplessità e riserve su quella parte di «mozione» che dovrebbe suonare sollecitazione al potere legislativo per una estensione delle disposizioni della c.d. «legge Reale», ora privilegio delle forze dell'ordine, ai procedimenti penali «nei confronti di avvocati, per reati asseritamente commessi nell'esercizio professionale». A tacer d'altro (ma quante ragioni si potrebbero enunciare al riguardo!), trovo che non ha senso battersi, come difensori e come cittadini, per l'abrogazione delle leggi di privilegio, che già in non poche occasioni reali e drammatiche hanno dato pessime prove, per poi pretendere di entrare nell'Eden dei cittadini privilegiati o di «serie A».

Ricordo con quanta fatica al Congresso nazionale di Brescia si rintuzzò una «mozione» intesa addirittura a pretendere che quando imputato era un avvocato, il Collegio giudicante doveva essere composto anche da uno o due componenti del locale Consiglio forense. Che proprio noi uomini di toga siamo così pronti a calpestare la Costituzione, pretendendo giudici speciali o procedimenti speciali, se da un lato non ha giustificazioni, da altro lato spiega perché di noi qualche sostituto Procuratore «d'assalto» possa talvolta fare impunito scempio.

Achille Melchionda

RELAZIONE INTRODUTTIVA

all'Assemblea Generale dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori convocata in Roma dal Consiglio nazionale forense per il giorno 18 dicembre 1983, svolta dall'avv. **Mario Bellini**

I

Il Consiglio nazionale forense, nella persona del suo Presidente, ha convocato l'Assemblea Generale dei Presidenti degli Ordini Forensi per una verifica del rapporto tra avvocati e magistrati, particolarmente nel settore penale, per una analisi dei problemi nei quali tale rapporto è inserito, per la ricerca, infine, di un orientamento da dare all'azione della Avvocatura onde riportare la Giustizia nel clima culturale proprio della sua collocazione costituzionale.

L'intero Ordine Forense Italiano da lungo tempo è impegnato, con vigilante attenzione, a precisare, potenziare e difendere il ruolo dell'avvocato, al quale l'attuale situazione storica ha conferito una responsabilità nella tutela della libertà e della tranquillità dei cittadini, più alta che nel passato.

Lo stesso XVII Congresso nazionale giuridico-forense svoltosi recentemente a Messina è stato dedicato a tale impegno. Al dibattito e alle conclusioni di tale Congresso questa Assemblea intende ispirarsi.

Nello svolgimento di tale altissimo compito di servizio a vantaggio della comunità, il rapporto avvocato-magistrato è entrato in crisi in conseguenza di una diversa ispirazione nel modo di intendere e di esercitare le rispettive funzioni nel processo penale, in particolare nel periodo istruttorio, soprattutto nei momenti iniziali di questa fase, allorché le garanzie dei cittadini subiscono maggiormente il disagio dell'impatto con l'apparato giudiziario e l'intervento del difensore è più delicato, più difficoltoso e di più incisiva efficacia.

II

Per arrivare al nodo del tema è opportuno ricordare che da tempo i giudici esercitano una somma di poteri più vasti e più penetranti di quelli di un tempo, allorché la funzione giudiziaria si svolgeva in ambiti più limitati e con contenuti più omogenei.

La stessa indipendenza della Magistratura, costituzionalmente garantita, si è accentuata non solo nella realizzata separazione del potere giudiziario da quello esecutivo, ma anche nella «diffusione» del potere giudiziario e nella «personalizzazione» della funzione giurisdizionale, onde il potere è presente in ogni singolo giudice, che lo esercita nella sua pienezza.

Nel contempo si è manifestata una eclisse della legge come manifestazione di un illimitato ed insindacabile potere del legislatore e come espressione della capacità del legislatore stesso di regolare tempestivamente e compiutamente i rapporti, i conflitti, le tensioni. Negli ultimi anni il legislatore ha rivelato la propria difficoltà, se non la propria incapacità, a creare leggi generali, idonee a regolare in termini generali il contrasto fra gli interessi sottostanti. Ne è conseguita l'utilizzazione della giurisdizione fuori del suo ambito tradizionale, chiamata a risolvere conflitti e tensioni. Anche la trasformazione dello Stato-amministrazione, come è stato acutamente precisato, da produttore di beni e servizi giuridici a produttore di

beni e servizi economici, senza la correlativa trasformazione, oltre che culturale, organizzativa, e senza soprattutto la creazione dei necessari organi capaci del controllo pieno della attività di gestione, ha ampliato la latitudine del potere conferito al giudice soprattutto nel settore penale.

In molti settori si è avvertita la tendenza della funzione del giudice ad assumere sempre meno un contenuto soltanto decisionale per assumere un carattere spiccatamente politico, diretto alla mediazione o all'equilibrio degli interessi.

Si è sviluppata, cioè, la doppia anima del giudice, quella garantistica e quella promozionale, che convive ancora nel seno della Magistratura italiana e ne svela i contrasti e la difficoltà di una loro composizione.

III

L'impegno della Magistratura nella lotta contro la grande criminalità politica e comune, accompagnato al forzato ampliamento dell'intervento penale, ha espresso la tendenza, che si è voluto giustificare con l'importanza del fine perseguito, a limitare ogni intervento, che, anche se sorretto dalla forza della norma processuale, possa costituire ostacolo o freno al ritmo, che si tende ad esasperare, della repressione.

Il garantismo del difensore, tanto più se fermo e indocile, è considerato spesso causa di intralci e di ritardi, contrastanti con le esigenze di immediatezza e di rapidità della lotta al crimine e, come tale, giudicato con fastidio e con disfavore.

IV

Nell'ambito della crisi del rapporto difensore-giudice si sono manifestate, in numerosi centri giudiziari, iniziative di magistrati inquirenti che hanno colpito i difensori con incriminazioni strumentali e intimidatrici. Sono stati anche istruiti processi con addebiti di reati gravissimi nei confronti di avvocati, che, al vaglio del dibattimento e dopo lunga carcerazione preventiva, hanno rivelato natura e fini persecutori.

L'Avvocatura ha dovuto constatare che la Magistratura inquirente è stata nei confronti degli avvocati incriminati carente di prudenza circa l'uso dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, non serena nella valutazione della fondatezza degli elementi probatori dell'accusa e dimentica del corretto modo della loro acquisizione. Non solo. Ha anche dovuto lamentare che, con chiaro fine di intimidazione, l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, adottati con le carenze denunciate contro dei difensori per reati ravvisati nell'esercizio del mandato difensivo, è avvenuta con modalità odiose e clamorose.

Ne è scaturita una serie di fenomeni a catena che hanno fatto arretrare la giustizia ai tempi oscuri della più accentuata inquisitorialità: l'indebolimento della presunzione d'innocenza, la confessione come obiettivo primario del processo e regina delle prove, l'interrogatorio dell'imputato trasformato da mezzo di difesa a strumento d'inquisizione e di pressione sulla sua coscienza e sulla sua libertà, l'innaturale degradazione del rapporto processuale a duello inquisitorio nel quale si pretende di trasformare la difesa in collaboratrice dell'accusa, l'obliterazione della facoltà di tacere dell'imputato fino a considerare la mancata confessione come indice di pericolosità, ostativo alla libertà provvisoria, la carcerazione preventiva disinvoltamente utilizzata non solo come anticipazione della pena ma so-

prattutto come mezzo di pressione fisicamente afflittivo sull'imputato per estrarne la confessione, il provvedimento restrittivo della libertà personale, la cui esecuzione avviene spesso sotto i riflettori dei «mass media» con crudeli regie demolitrici della dignità del soggetto, considerato come il vero momento punitivo di un colpevole ritenuto tale prima della condanna.

Pur nella consapevolezza della gravità delle cause e della rilevanza delle motivazioni di ordine storico, l'Avvocatura denuncia e combatte tale degrado della pratica giudiziaria, convinta che mai il fine giustifica i mezzi, se i mezzi sono la vulnerazione delle garanzie che sono espressione della forza e della maturità di una democrazia. La verità non può e non deve essere strappata ad ogni costo fuori del rispetto delle regole del giuoco.

L'Avvocatura intende recuperare e salvare il processo come contraddittorio tra accusa e difesa, immune da ogni tipo di pressione sull'imputato, al quale va garantito il diritto di tacere e di protestare semplicemente la propria innocenza e come garanzia di una verità verificabile. È una scelta, la nostra, del più rigoroso garantismo, concepito, in una sfera più larga, come pilastro costitutivo di ogni organizzazione sociale e come presupposto di verifica dell'ortodossia dei mezzi e dei fini di ogni progetto riformistico, che non deve essere perseguito senza che sia assicurata la più ampia garanzia di libertà civile e politica.

La scelta garantistica è l'unica che può consentire alla Avvocatura l'adempimento del dovere storico di servire la libertà e la tranquillità dei cittadini.

La rivendichiamo con la stessa fermezza con la quale non abbiamo fatto passare la sovversione nelle nostre file, quando sciaguratamente molti vi civettavano, e più tardi non ci siamo piegati al terrorismo.

VII

L'Avvocatura, con fermezza, afferma l'intangibilità della indipendenza della Magistratura. La indipendenza è una scelta costituzionale. Coloro che avanzano proposte di controllo della Magistratura mettono in discussione tale scelta.

L'Avvocatura auspica, anzitutto, che l'indipendenza della Magistratura non venga ridotta da iniziative di carattere legislativo, ma si caratterizzi con il raggiungimento dei più alti standard di professionalità, di rigoroso rispetto della legge, di pratica della prudenza e del rigore nell'esercizio dell'attività giurisdizionale e soprattutto con il recupero della funzione garantistica della giurisdizione. Auspica, anche, però, un esercizio del potere disciplinare da parte del Consiglio Superiore della Magistratura più credibile di quanto non sia stato fino ad oggi.

VIII

Più che mai in questo periodo l'avvocato, chiamato a così delicati compiti di servizio verso la collettività, deve mantenere intatto il possesso e la pratica dell'etica professionale. Abbiamo dimostrato che non ci fa difetto il coraggio fisico ed il coraggio morale di fronte ad un insorgente e palese pericolo che attenti al nostro ruolo e il nostro onore.

Non basta.

Dobbiamo praticare il coraggio anche contro le insidie striscianti della delinquenza organizzata. Le multinazionali del crimine, capaci di organizzare sistemi paralleli a quello dei poteri pubblici con enorme acquisizione di consensi, danno

vita a strutture complesse, estremamente bisognose di programmata ed addirittura istituzionalizzata assistenza professionale quanto mai specializzata.

Tale assistenza chiedono a tutti i professionisti ed anche e soprattutto all'avvocato, che dovrebbe assicurare non solo l'assistenza giudiziaria ma soprattutto la tranquilla navigazione nel mare del crimine. La delinquenza organizzata con le sue mimetizzazioni è un forte e potente datore di lavoro, che, una volta catturato il professionista, ne annienta la sovranità spirituale e la stessa capacità di dire di no.

Solo il possesso e l'esercizio dei nostri valori deontologici possono rendere capace l'avvocato di esercitare il coraggio anche contro la delinquenza organizzata conservando alla professione l'illibatezza che la rende credibile. Il potere disciplinare deve essere esercitato dagli Ordini con la più accurata vigilanza in tale direzione. Non sono permesse negligenze e ancora meno indulgenze. Bisogna bruciare subito la più piccola piaga affinché la lebbra non si propaghi.

IX

Soltanto muovendosi con il corredo dei più alti standards etici e tecnici l'Avvocatura può continuare nel suo impegno di difesa attenta responsabile e rigorosa, delle prerogative del difensore, resistendo ad ogni intimidazione e restando fedelmente al fianco dei cittadini in obbedienza ai propri modelli operativi di coraggio civile e di perseguimento degli interessi generali della nazione.

X

L'Avvocatura deve restare un punto di riferimento per la risoluzione della crisi che ci travaglia con la sua precisa collocazione culturale, sorretta dalla forza della sua tradizione e fedele al proprio progetto di una giustizia che sia espressione di una società costruita sulla centralità dell'uomo, per l'avvento della quale gli uomini hanno lottato e sofferto.

Si tratta di uno sforzo di lunga durata.

Alla soluzione della crisi sono chiamati tutti, compreso il potere politico, che deve cessare dalla sua fuga dalle prospettive di riforme, che deve darsi una filosofia della alta produttività, in ogni senso, della spesa per la giustizia, che deve garantire nella lotta alla criminalità mezzi tecnici adeguati, professionalità e soprattutto deve decidersi di affrontare le radici politiche del problema criminale affrontando non solo a parole l'emergenza morale.

L'Avvocatura farà la sua parte.

Fin da questo momento chiamiamo i magistrati al confronto, spezzando il costume perverso dell'incomunicabilità che caratterizza i nostri rapporti.

C'è molto cammino da fare insieme, per studiare, discutere e correggere, tenendo bene in vista l'obiettivo di una giustizia pienamente corrispondente al dettato costituzionale e alle esigenze della nostra società.

**MOZIONE DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI VOTATA IN
ROMA IL 18 DICEMBRE 1983**

L'Assemblea generale dei presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori, convocata in Roma dal presidente del Consiglio nazionale forense, per dibattere lo stato dei rapporti tra Avvocatura e Magistratura, resi difficili dall'atteggiamento e dalle iniziative assunte in più centri giudiziari da numerosi magistrati a danno di avvocati che esercitavano il ministero difensivo;

udito il discorso introduttivo dell'avv. Aldo Casalinuovo, presidente del Consiglio nazionale forense;

ascoltata ed approvata la relazione dell'avv. Mario Bellini, componente il Consiglio nazionale forense;

a conclusione del dibattito, nel quale sono intervenuti anche il vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura, on. avv. De Carolis, il Segretario generale della Associazione nazionale magistrati, dott. Ferri, e l'on. Ministro della Giustizia, Martinazzoli;

afferma

che l'attuale situazione storica conferisce all'avvocato, nel suo impegno di tutela della libertà e della tranquillità dei cittadini, una responsabilità più alta che nel passato;

denuncia

che l'esercizio del ministero difensivo è spesso svolto in una situazione di grave difficoltà, per la diffidenza ed il sospetto dal quale è investito il ruolo stesso del difensore, considerato da vari magistrati come causa di intralci e di ritardi e come tale non soltanto visto con disfavore e con fastidio, ma anche come ostacolo da rimuovere;

denuncia altresì

che in numerosi centri giudiziari da lungo tempo sono state assunte da parte della magistratura inquirente iniziative che hanno colpito gli avvocati con incriminazioni non corrette, accompagnate da provvedimenti restrittivi della libertà personale, sfociate, in alcuni casi, in processi con imputazioni di reati gravissimi, conclusi, dopo lunga carcerazione preventiva, con sentenze di piena assoluzione, ovvero, in altri casi, con provvedimenti che ne hanno sanzionato l'assoluta infondatezza;

manifesta

la esigenza, insoddisfatta fino a questo momento, che la condotta di quei magistrati i quali si sono resi responsabili dei gravi fatti denunciati, sia rigorosamente verificata in sede penale ed in sede disciplinare;

esprime

la solidarietà dell'intero Ordine forense ai colleghi ed ai Consigli dell'Ordine, che, con fermezza e coraggio, non disgiunti da equilibrio e prudenza, hanno difeso ed hanno affermato, in ogni occasione, le prerogative del difensore, malgrado le intimidazioni e le prevaricazioni;

impegna

tutti i Consigli dell'Ordine a denunciare all'Autorità Giudiziaria, senza indugio, ogni fatto commesso da magistrati che possa costituire violazione della legge penale;

delibera

di promuovere, attraverso il Consiglio nazionale forense, la formazione di un «libro bianco», che raccolga, con documentata obiettività, tutti i fatti di prevaricazione e di persecuzione che sono stati compiuti da magistrati in violazione della legge e di dare ad esso adeguata diffusione nella opinione pubblica;

rivolge istanza

al potere legislativo affinché i procedimenti penali nei confronti di avvocati, per reati asseritamente commessi nell'esercizio professionale, siano avocati dal Procuratore Generale, ovvero perché l'esercizio dell'azione penale negli stessi casi sia regolato con le modalità di cui agli artt. 27 e segg. della legge 22 maggio 1975, n. 152 previsti per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;

impegna

l'Avvocatura italiana alla più rigorosa vigilanza nei rapporti interni ed esterni, affinché siano conseguiti livelli etici e professionali sempre più alti, condizione prima della sua credibilità e della fiducia dei cittadini;

rileva

che, al di là del loro carattere ingiustamente penoso e afflittivo, i fatti lamentati hanno rivelato un contrasto di natura culturale tra Avvocatura, ferma nella sua vocazione garantistica, e talune fasce della Magistratura, la condotta della quale appare sottoposta ad una involuzione di marcato carattere inquisitorio;

afferma

che, nell'interesse generale, occorre operare per una ricomposizione, nella pratica giudiziaria, dei genuini valori costituzionali, superando i perniciosi effetti della legislazione dell'emergenza e recuperando alla giurisdizione la sua funzione garantistica;

invita

il potere politico a desistere dalla sua fuga dalle riforme essenziali nel settore della giustizia, a darsi una cultura della alta produttività della spesa per la giustizia medesima, ad impegnare ogni sforzo per vincere l'emergenza morale;

rivolge

a tutti gli esponenti della Magistratura un fermo e caloroso appello, affinché si proceda ad un comune impegno di chiarimento, di studio, di ricerca e di promozione, onde superare le difficoltà attuali e recuperare uno stato di rapporti, che, pur nell'urto di una fisiologica dialettica, riconosca e rispetti, sulla base dei parametri della Carta costituzionale, l'essenzialità dei ruoli del giudice e dell'avvocato, onde la stessa loro rispettiva intangibile indipendenza possa esaltarsi nel rigoroso rispetto della legge e nella pratica della più alta professionalità;

fa appello

all'on. Ministro della Giustizia, affinché, realizzando un voto ripetutamente espresso dall'Avvocatura italiana e manifestato anche in questa occasione da avvocati e magistrati, voglia convocare una conferenza nazionale della Giustizia;

impegna

l'Avvocatura italiana ad approfondire e a proseguire l'azione di promozione delle iniziative necessarie per sviluppare il confronto con il Consiglio superiore della Magistratura e con la Magistratura associata, nella prospettiva della rimozione delle cause che hanno provocato la crisi del rapporto giudice-difensore;

costituisce ed elegge

per l'attuazione dei deliberati assunti un Comitato composto dagli avvocati Giuseppe Valensise, presidente dell'Unione nazionale delle Curie; Ernesto D'Ippolito, componente il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Cosenza; Nino Florio, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Catania, in aggiunta ai componenti del Comitato già costituito in seno al Consiglio nazionale forense, composto dagli avvocati Franzo Grande Stevens, vice presidente, Renato Orefice, consigliere segretario, e dai consiglieri Mario Bellini, Raoul Cagnani, Vitantonio La Volpe ed Edoardo Pontecorvo.

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE NAZIONALE AVV. RAOUL CAGNANI

Convegno sui problemi della Giustizia svoltosi a Forlì il 3 dicembre 1983, su iniziativa delle Camere di Commercio di Forlì e Ravenna, alla presenza del Ministro di Grazia e Giustizia.

Considero un privilegio il poter prendere la parola, a nome dei Colleghi di Forlì, Ravenna e Rimini, in questo incontro cui la presenza del Ministro di Grazia e Giustizia On. Martinazzoli conferisce un indubbio rilievo.

I problemi attuali della giustizia in Italia costituiscono il tema di questo incontro: della loro gravità e molteplicità, Sig. Ministro, Lei ha, in quanto Avvocato, una concreta e personale esperienza; sia questa Sua diretta conoscenza della « realtà effettuale » dell'amministrazione della giustizia, sia, soprattutto, le prime decisioni che Lei ha assunto quale massimo responsabile della politica giudiziaria del nostro paese e le dichiarazioni non retoriche, ma ispirate a sobria concretezza, da Lei fatte in varie occasioni (cito fra tutte il Suo discorso inaugurale del recente congresso giuridico forense di Taormina, che così vasta eco ha avuto presso la classe forense) hanno diffuso la fiducia nella Sua volontà e capacità di affrontare con decisione e coraggio una situazione così difficile e, sin qui, in costante deterioramento.

Certo il compito che La attende è così vasto e complesso che richiede energia, fermezza, chiarezza di idee e di propositi.

L'aspetto più appariscente della crisi della giustizia, quello in cui essa si manifesta agli occhi della opinione pubblica e che più angustia gli operatori del diritto è l'impossibilità di ottenere, in qualsiasi settore, civile, amministrativo, penale, decisioni sollecite; è la cosiddetta « lentezza della giustizia », che rappresenta la comune risultante di tutte le disfunzioni del sistema giudiziario. Essa costituisce la violazione di uno dei fondamentali diritti dell'uomo, cioè il diritto alla giustizia, che, per essere compiutamente tale, deve essere resa sollecitamente: giustizia ritardata, giustizia denegata, secondo la aforistica espressione di De Nicola.

Lentezza della giustizia, quindi congestione degli uffici giudiziari, e, ulteriore conseguenza, onerosità della giustizia stessa, che dissuade il cittadino dal farvi ricorso. Il problema non è certo nuovo. Siamo da molto tempo abituati alle relazioni dei procuratori generali in apertura dell'anno giudiziario, tutte grondanti lamenti e deplorazioni per il costante incremento della pendenza, sia civile che penale, come ad analoghe dolenti costatazioni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura nelle periodiche relazioni sullo stato della giustizia nel nostro Paese.

Siamo anche abituati a veder porre riparo, nel settore penale, a questo ormai antico male mediante ricorrenti provvedimenti di clemenza, che portano un momentaneo sollievo; mi suggerisce una tale terminologia medica, Sig. Ministro, l'affermazione di un Suo predecessore, che paragonò l'amnistia all'aspirina, a cui si ricorre per ridurre la febbre al malato, in attesa di un farmaco più efficace e radicale. Farmaco che ancora si attende.

Si deve aggiungere che questo problema non è solo italiano: esso preoccupa, fra gli altri, Paesi come la Francia e l'Inghilterra, che pure hanno antiche tradizioni di efficienza amministrativa in questo settore; occorre peraltro dire che in tali Paesi il problema non è così macroscopico come nel nostro e che inoltre in essi si sono già concretamente avviati programmi di adeguate riforme.

Questo mentre da noi le conseguenze negative che la lentezza della macchina giudiziaria determina, specie nel campo penale, sempre di più concorrono a creare una situazione moralmente e socialmente insostenibile (mi riferisco alle

migliaia di detenuti in attesa di giudizio) e sfociano in situazioni paradossali, quale il recente caso Negri, motivo di profondo turbamento per la coscienza dei cittadini, i quali si chiedevano se dovessero rammaricarsi di avere tra gli eletti alla Camera un «Onorevole» imputato di gravissimi crimini o di avere una giustizia che non aveva saputo giudicarlo con celerità. I processi penali, dunque, ristagnano, per un complesso di ragioni, prima fra le quali è, a mio avviso, il formalismo eccessivo. È ben vero che il formalismo costituisce per l'utente della giustizia una garanzia di equità e di rispetto della legge, ma quando si traduce in inutili complicazioni procedurali, la cui complessità risulta fine a se stessa, esso diviene incentivo all'inerzia e strumento di tattiche dilatorie.

Avvocati, Magistrati, opinione pubblica da tempo insistentemente sollecitano radicali modifiche di questo stato di cose, modifiche più volte promesse e mai attuate, come la ormai mitica riforma del c.p.p.

Da anni si attende questo nuovo codice, che dovrebbe instaurare la procedura di tipo accusatorio per adeguare il processo italiano alle norme internazionali, relative ai diritti della persona, ratificate dall'Italia ma finora, di fatto, ignorate. Tale codice, però, non è entrato in vigore, nonostante una valida e completa elaborazione dottrinarla, perché la redazione delle nuove norme non è stata preceduta, o affiancata, dalla creazione delle strutture che le norme stesse presuppongono e che sono indispensabili alla loro attuazione.

Questa è la stessa sfasatura logica che si è verificata per quanto riguarda la riforma penitenziaria, addirittura entrata in vigore senza che fossero precostituite le condizioni materiali ed ambientali necessarie per la sua concreta applicazione.

Evidentemente il legislatore non ha tenuto conto della desolante verità che fu pubblicamente enunciata nel 1981 al Congresso degli Avvocati di Brescia dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia On. Darida, il quale, parlando del problema carcerario che particolarmente lo angustiava ebbe a spiegarci, con esempi concreti, come, fra la progettazione di un istituto penitenziario e la sua realizzazione intercorressero mediamente tra i quindici e i venticinque anni.

Confesso che mi mancano gli elementi per poter dire se la situazione è oggi cambiata, anche se non lo ritengo molto probabile. A questo punto, dunque, gli operatori del diritto, e non solo essi, si chiedono che cosa sia concretamente possibile fare in attesa di una soluzione globale del problema, che, come abbiamo visto, è realizzabile solo in tempi assai lunghi.

È certo che interventi parziali sono possibili e auspicabili, a condizione che essi si collochino sulla stessa linea di tendenza secondo la quale sarà attuata la riforma generale, così da anticiparla e non contraddirla. Di tal genere sono le modifiche suggerite dalla classe forense nel recente Congresso di Taormina, quali la riduzione dei termini di carcerazione preventiva, l'ampliamento del diritto di partecipazione della difesa nella fase istruttoria all'intera area della prova, una riforma dell'istituto del Tribunale della libertà che consenta l'effettiva partecipazione del difensore a tutta la fase preliminare del ricorso e che freni la tendenza di molti Tribunali della libertà a trasformarsi in Tribunali del rigetto, l'aumento della competenza penale del Pretore, l'emanazione di nuove norme in materia di emissione di provvedimenti di cattura da parte del P.M. e del Pretore, che consentano una maggiore tutela del cittadino di fronte alla giustizia penale.

Desidero darLe atto, Sig. Ministro, che molti dei provvedimenti di cui ho fatto cenno sono stati da Lei recentemente presentati al Governo e proposti al Parlamento, il che ci fa comprendere con quanta prontezza Lei abbia interpretato le esigenze più immediate della giustizia penale.

Purtroppo la macchina della giustizia opera con patologica lentezza anche per quanto riguarda il processo civile, la cui attuale struttura è anch'essa fonte di ogni possibile dilazione e rinvio, cosicché il procedimento diviene molto spesso di una lunghezza estenuante e frustrante per ogni domanda di giustizia. Anche questo settore richiederebbe una radicale riforma, fondata sull'applicazione del rito del lavoro al processo civile ordinario e sull'istituzione del Giudice di pace, cui attribuire buona parte delle controversie minori.

Anche del Giudice di pace Lei, Sig. Ministro, ha già proposto l'introduzione nel nostro ordinamento giudiziario. Lei certamente sa che la classe forense, attraverso i suoi organi rappresentativi, aveva espresso riserve su un precedente analogo disegno di legge. Ciò non significa, tuttavia, che da parte degli avvocati ci sia una preconcetta opposizione all'istituto in se stesso, ma che la sua strutturazione e le sue modalità di funzionamento suscitano perplessità, che possono peraltro essere superate proprio perché non involgono questioni di principio.

Quanto all'estensione al processo civile ordinario delle norme procedurali delle controversie di lavoro, si tratta, anche in questo caso, di una riforma che comporterebbe un onere finanziario incompatibile con il livello attuale degli stanziamenti, veramente irrisori, che il bilancio dello Stato riserva al settore giustizia.

Dal breve esame finora compiuto risulta purtroppo chiaro che gli operatori del diritto vengono quotidianamente a contatto con una realtà assai difficile e irta di problemi, che suscita spesso la sensazione che l'intero sistema giudiziario, asse portante di ogni convivenza civile democratica, si regga e continui a funzionare soprattutto grazie all'encomiabile buona volontà di quei Magistrati, Avvocati, funzionari, per i quali l'espressione « stato di diritto » conserva ancora intatto il proprio significato e che quindi compiono il loro dovere anche quando si trovano di fronte ad ostacoli, insufficienze e problemi che possono essere superati solamente a prezzo di rischi e sacrifici personali.

Vi sono molti addetti ai lavori, Magistrati e Avvocati, che perseguono con tenacia e coraggio fini di giustizia; ve ne sono stati molti — troppi — che hanno perduto la vita piuttosto che perdere il rispetto di se stessi o intaccare la dignità della loro funzione; impegnati, i Magistrati, nella lotta contro la criminalità di stampo terroristico o mafioso, gli Avvocati nel compito primario della difesa, anche quando venivano loro opposti il disprezzo, lo scherno, la minaccia da parte di coloro in favore dei quali si affermava questo insopprimibile diritto.

E tutti questi sacrifici sono stati compiuti spesso con la netta sensazione che gli organi decisionali ed operativi dello Stato (dal Parlamento al Governo) fossero impotenti e lontani, comunque incapaci di agire per modificare in profondità una situazione di deterioramento e di scadimento di prestigio dell'istituzioni.

A questa affermazione si può obiettare che non sono mancati da parte dello Stato interventi efficaci, che hanno portato a risultati concreti, quali il successo nella lotta contro il terrorismo. Dobbiamo però chiederci a quale prezzo essi sono stati conseguiti e, soprattutto, se essi hanno restituito al cittadino la fiducia nella giustizia.

Io mi limiterò a dire — per fare un esempio — che la famosa, « legge sui pentiti », pur dimostrandosi un efficace strumento nella lotta contro l'eversione, ha spesso creato ulteriori incrinature nella credibilità della giustizia; la recentissima sentenza nel processo Tobagi, che ha scosso la coscienza civile del Paese, è un tragico esempio della perversità del meccanismo posto in essere. Essa costituisce un monito: la violazione del fondamentale principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, sia pure motivata da situazioni d'emergenza e giustificata dai temporanei risultati positivi che ne conseguono, è motivo di grave turbamento per la coscienza collettiva del Paese.

La grave situazione d'emergenza ha provocato inoltre conseguenze negative quasi di segno opposto; è cioè innegabile che essa ha contribuito a determinare un fenomeno di involuzione del sistema garantistico che costituisce la base del processo penale, in contrasto con i principi costituzionali e con le norme internazionali che anche l'Italia ha liberamente accettato e sottoscritto.

Tale tendenza involutiva da un lato ha suscitato il consenso di parte dell'opinione pubblica, colpita sul piano emotivo dalle criminali manifestazioni del terrorismo e della delinquenza organizzata, dall'altra ha favorito l'arroccamento di una parte del potere giudiziario su posizioni superate di tipo inquisitorio.

Sono emblematici di tale situazione i casi sempre più frequenti di uso non meditato di iniziative processuali e di privazione della libertà personale attraverso le interminabili e talvolta strumentali carcerazioni preventive.

In questo contesto diviene a volte assai difficile il ruolo del difensore, nei cui confronti si assumono atteggiamenti di insofferenza e chiusura e che rischia di essere considerato non tanto come insostituibile e attiva presenza nello svolgimento del proprio compito istituzionale quanto come imbarazzante, se non anche sospetto, intralcio nell'iter del processo. Tale situazione è stata apertamente denunciata nelle relazioni e negli interventi svolti al recente Congresso degli Avvocati di Taormina, il cui tema fondamentale era (quello del)l'impegno dell'avvocatura per la difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del cittadino.

In questo Congresso si è concluso, come risulta dalle mozioni approvate, che ogni, sia pur minima, restrizione dello spazio di esercizio del diritto di difesa è motivo di allarme per uno Stato libero e democratico.

Considero doveroso precisare che in quella stessa sede è stato apertamente affrontato il problema del deterioramento dei rapporti fra avvocatura e magistratura, purtroppo sfociato in episodi gravi e clamorosi; cito per tutti i fatti verificatisi in Sardegna e di cui sono stati sfortunati protagonisti due avvocati fra i più noti penalisti di quella regione, accusati di reati infamanti e detenuti in carcere per circa due anni in attesa di giudizio, prima di essere assolti per non aver commesso il fatto.

Episodi di questo genere, purtroppo non isolati, rendono, a nostro avviso, indispensabile un chiarimento di fondo tra Avvocati e Magistrati sul reciproco riconoscimento di ruoli e ambiti di competenza, nella convinzione che una effettiva e non formale collaborazione tra queste due categorie di operatori del diritto costituisce uno dei presupposti fondamentali per la concreta soluzione dei problemi della giustizia.

A questo scopo il C.N.F. ha indetto per il giorno 18 dicembre, in Roma, una riunione di tutti gli Ordini locali e delle Associazioni di categoria, alla quale sono stati invitati i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Spirito di tale riunione è, ovviamente, quello di un incontro, non di uno scontro, per avviare il processo di chiarimento delle rispettive posizioni.

Se i problemi relativi all'amministrazione della giustizia penale appaiono più evidenti alla pubblica opinione, non meno gravi sono quelli relativi alla giustizia civile e amministrativa.

È in questo settore che si sta delineando un divorzio tra l'apparato della giustizia e la società nel cui ambito e nel cui interesse esso deve operare.

Viviamo in una società dominata dai miti della efficienza e della produttività, che richiede definizioni rapide di rapporti, soluzioni sollecite di controversie; a tali esigenze la giustizia, coi suoi ritmi lenti, non è in grado di rispondere.

Da quanto detto emerge con chiarezza quali siano la funzione e il ruolo dell'Avvocato degli anni '80: egli deve anzitutto operare con fermezza perché in ogni processo vengano salvaguardati i diritti dei cittadini e sia rispettata la funzione della difesa e sia consentito il pieno esercizio dei relativi diritti, il che può avvenire solo attraverso l'effettivo riconoscimento del ruolo dell'Avvocato come elemento sostanziale dell'amministrazione della giustizia.

Altro compito che la classe forense deve adempiere, attraverso i propri organi rappresentativi, è quello di stimolo costante all'attuazione delle modifiche necessarie al miglioramento del sistema giudiziario del nostro Paese.

A questo proposito, Sig. Ministro, dobbiamo dire che il recente «pacchetto» di riforme da Lei predisposto accoglie molti dei suggerimenti e delle iniziative proposte dalla nostra categoria ed è, a mio giudizio, meritevole di essere sollecitamente approvato, perché anticipa i più vasti disegni di riforma.

Vi sono tuttavia, a giudizio della classe forense, che in tal senso si è espressa nel più volte citato Congresso di Taormina, altre misure urgenti da adottarsi, proprio in vista della riforma generale del sistema processuale penale: la modifica dell'ordinamento giudiziario, con particolare riguardo ai criteri di reclutamento dei Magistrati, così da assicurare la sussistenza dei requisiti tecnici e personali di capacità e di idoneità; la soluzione del problema carcerario, che porta alla corretta applicazione della riforma penitenziaria per il rispetto dei diritti della persona, la soluzione del problema della difesa d'ufficio e di quella dei non abbienti, che costituisce doveroso adempimento dell'art. 24 della Costituzione.

Naturalmente l'avvocatura italiana, per poter essere all'altezza dei compiti che si prefigge, deve essere munita di adeguati strumenti.

Mi riferisco alla necessità che il nuovo ordinamento professionale venga discusso e approvato al più presto dal Parlamento, conforme alle unanime indicazioni scaturite dall'assemblea degli ordini forensi tenutasi a Rimini nel maggio '82. È per noi motivo di apprensione il fatto che il progetto di riforma, che teneva conto di quelle indicazioni e che era prossimo ad essere approvato da parte del Senato nel corso della passata legislatura, non è stato, almeno a quanto ci risulta, sin qui ripresentato; ne è stato invece presentato, da alcuni parlamentari della sinistra, uno del tutto nuovo, che contiene indicazioni e soluzioni indubbiamente pregevoli, ma che rischia di rinviare a tempi lunghi la emanazione di una normativa tanto più necessaria nel momento in cui l'avvocatura italiana, in virtù delle nuove leggi applicative dei trattati comunitari, si troverà a competere, sul piano della preparazione e dell'efficienza, con gli avvocati degli altri Paesi d'Europa.

Ciò non significa, ovviamente, che la classe forense debba demandare a delle disposizioni legislative quella tutela del rigore deontologico e della professionalità, che essa deve sentire in primo luogo come personale e totale impegno, nel momento stesso in cui rivendica l'essenzialità del proprio ruolo e l'altezza delle proprie funzioni nel tessuto sociale più ancora che nel nostro giudizio.

Vorrei concludere con un'osservazione di carattere generale: la crisi della giustizia è ormai un problema che, uscito dall'ambito degli «addetti ai lavori», ha investito l'opinione pubblica, cui quasi quotidianamente la cronaca del nostro Paese offre spunti e motivi di riflessione e discussione su tale argomento. Ed è giusto, poiché l'amministrazione della giustizia non è un fatto meramente tecnico, ma di interesse sociale, sì che il suo corretto funzionamento ha sempre e dovunque costituito parametro di valutazione di un ordinato vivere civile, come le sue disfunzioni e la conseguente sfiducia in essa dei cittadini si ricollegano a momenti storici di segno negativo.

Di crisi della giustizia si parla e si discute un po' a tutti i livelli e non solo nelle tavole rotonde e nei convegni di specialisti.

Ciò significa che è problema sentito e vivo: preoccuperebbe di più l'acquiescenza sfiduciata del cittadino a questa situazione, quasi a un fatto ineliminabile di costume, perché essa significherebbe che ci si è convinti che tale situazione sia senza rimedio e che l'Italia, la Patria del diritto, debba rimanere un'area sottosviluppata della giustizia contemporanea.

Di qui la necessità di interventi immediati, prima che si arrivi a questo stadio; ché, allora, ogni soluzione del problema sarebbe forse tardiva.

LA CAUSA DELLE CAUSE DELLA CRISI: MANCANO I MAGISTRATI

Mentre si svolgevano a Roma ed a Forlì gli incontri dai quali sono stati estratti i tre importanti documenti che precedono, sempre sul finire del 1983 tutta la stampa ha diffuso interviste e comunicati e mappe, sugli attuali organici della magistratura italiana, che confermano quanto da tempo si viene sostenendo: la vera, o primaria, o radicale causa di quella crisi della giustizia che si manifesta nella lunghezza dei tempi processuali (e di conseguenza, delle carcerazioni preventive, delle sentenze a distanza di lustri dai fatti giudicati, delle fughe dalla giustizia civile, ecc. ecc.) è nella sproporzione fra... domanda ed organici; si potrebbe dire, fra materia prima ed operatori; in altri termini, fra mole di lavoro, a sua volta conseguenza di un mutamento sociale dell'ultimo trentennio che è anche — a dir poco — semplicemente statistico, e quadri organici della magistratura, rimasti all'incirca i medesimi di cento anni fa.

In una intervista rilasciata ad un quotidiano romano il Dott. ANTONIO MARTONE, presidente della terza commissione del C.S.M. deputata ai trasferimenti ed alle assegnazioni dei magistrati, ha citato fra altri questi casi-limite: «A Busto Arsizio mancano 8 magistrati sugli 11 in organico; a Modena ne mancano 5 su 15, a Monza 9 su 26, a Milano 13 su 160, a Napoli 14 su 184...» e l'incredibile elencazione proseguiva...

Ma ancora una volta, lasciamo la parola alla convincente eloquenza dei soli numeri, il cui linguaggio non necessita di commento alcuno:

	Posti in organico	Posti vacanti
Giudici di Cassazione	306	9
Procura generale	46	1
Corti d'appello	900	69
Procure generali	196	19
Tribunali	2680	215
Procure della Repubblica	767	60
Pretori	2047	186
Giudici di sorveglianza	84	9
Giudici per i minori	171	10
Indisponibili	—	51
Posti congelati	—	330
Totali	7197	959

TEMI DELL'ESAME DI PROCURATORE LEGALE 1982 E «PREMIO JACCHIA»

Diritto civile e amministrativo: «Esposti brevemente i concetti di indennità e di risarcimento del danno nel diritto civile e nel diritto amministrativo, esaminate in particolare gli effetti del recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto».

Procedura civile e penale: «La querela di falso nel processo civile e l'incidente di falso nel processo penale. Esposti i principi comuni ed i caratteri differenziali, dite se occorra la querela di falso qualora il debitore esecutato intenda disconoscere l'autenticità della propria firma di emissione figurante sul vaglia cambiario fatto valere dal beneficiario».

Complimenti vivissimi alla neo-procuratrice LUCIANA PETRELLA, che riportando il totale punteggio finale di voti 64, ha vinto il «premio Avv. Mario Jacchia» per l'anno 1982; la vincitrice è stata seguita a breve distanza da GIULIANO GRANDI (63), MARIO MAGLIONI (61, 2/5), MARCO BERNARDINI e DANIELE MORELLI (61).

47 in tutto i nuovi procuratori legali promossi dalla Commissione del Distretto emiliano-romagnolo; poco più del 13% dei concorrenti; una falciata quasi senza precedenti. Troppo severa la Commissione o poco preparati i candidati?

LE LORO ECCELLENZE

Al Direttore di «Avvocatura emiliano-romagnola»

Gradirei conoscere i motivi che La inducono a premettere il tante volte deprecato e, se ben ricordo, anche abolito dalla legge «S.E.» ai nomi di alcuni magistrati (nella specie: quelli del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale della Repubblica).

Mi è del tutto indifferente ottenere il richiesto chiarimento direttamente o nella Rivista da Lei diretta che leggo sempre con piacere e che, spagnolismi a parte, apprezzo particolarmente.

La ringrazio anticipatamente per la cortesia che vorrà usarmi e cordialmente La saluto.
Avv. Dante Rampini-Boncori

La spiegazione ufficiale che corre nell'ambiente della Magistratura è la seguente: dall'elenco delle disposizioni che, in precedenza, prevedevano l'attribuzione dell'eccellenza ai più alti gradi della gerarchia di Stato (ad es., Prefetti, Questori, Ministri, Sottosegretari, ecc.), sarebbero state omesse, forse per una svista del legislatore del 1943, quelle relative ai più elevati gradi dei magistrati.

È evidente — se così stanno le cose — che nessuno ha mai pensato ad una semplicissima interpretazione analogica.

Certo, potremmo cominciare noi: ma l'uso del «S.E.» è talmente indifferente per chi lo scrive, e talmente gradito per chi lo riceve, che per generosa pigrizia si continua a spagnoleggiare.

Grazie delle cortesie, immeritate espressioni per la nostra Rivista e cordiali saluti
Achille Melchionda

Pubblicazione trimestrale dell' U.R.C.O.F.E.R.
(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna)

redazione:

Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna
Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali
tel. (051) 582157

comitato di redazione:

U.R.C.O.F.E.R. - Pietro Ruggieri
BOLOGNA - Ruggero Benini
FERRARA - Umberto Volta
FORLI' - Roberto Valentini
MODENA - Giorgio Giusti
PARMA - Franco Magnani
PIACENZA - Fabrizio Lucchini
RAVENNA - Lorenzo Bucchi
REGGIO EMILIA - Giacomo Bondoni
RIMINI - Michele Cocchianella

coordinatore:

Sandro Giacomelli

segretario:

Lelio Zappoli

direttore responsabile: Achille Melchionda

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia COMPOSITORI - Viale XII Giugno, 1 - Bologna